



IRPEF 2024: aliquote, scaglioni e detrazioni

La Legge di Bilancio 2024 approvata da parlamento prevede, per il solo periodo 2024, una riduzione degli scaglioni da quattro a tre, con applicazione delle aliquote, come nella tabella a seguire:

Periodo D'imposta Anno 2024 (Riforma fiscale)	Aliquote	Fascia di Reddito Annuale		Imposta progressiva
		Da	A	
	23%	0	28.000,00 euro	6.440,00 euro
	35%	28.000,01 euro	50.000,00 euro	14.400,00 euro
	43%	50.000,00 euro	--	--

Periodo d'imposta Anno 2024 (Riforma fiscale)	Aliquote	Fascia di Reddito Mensile		Imposta mensile	Imposta progressiva
		Da	A		
	23%	0	2.333,332 euro	536,67	536,67 euro
	35%	2.333,33 euro	4.166,67 euro	641,67	1.178,33 euro
	43%	4.166,67 euro	--	--	--

SOMMARIO

- IRPEF 2024: aliquote, scaglioni e detrazioni
- Procedure attuative delle misure perequative del trattamento previdenziale del personale del Comparto Sicurezza e Difesa e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- Recesso anticipato con penale sul mercato libero dell'energia
- Assegno unico e universale per i figli a carico per l'anno 2024
- Polizza RCA auto obbligatoria anche per i veicoli fermi in aree private
- Uso di Internet in ufficio per scopi personali
- Telecamera domestica posizionata verso un'area pubblica
- 3° corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato
- Recupero somme a carico dei dipendenti per variazione cassa pensionistica in relazione alle immatricolazioni dal 1.1.2015
- Individuazione del preposto ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008

Detrazioni lavoro dipendente 2024, importo e calcolo:

Nel 2024, la detrazione massima per i lavoratori dipendenti è aumentata da 1.880,00 euro a 1.955,00 euro. Questo ha comportato un aumento della "no tax area" da circa 8.174, 00 euro a 8.500,00 euro.

Tabella riassuntiva:

REDDITO COMPLESSIVO	MISURA DELLA DETRAZIONE
Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro	1.955 euro (in ogni caso non inferiore a 690 euro, se a tempo determinato, a 1.380 euro)
Reddito complessivo superiore ai 15.000 euro e fino a 28.000 euro	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000]$
Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro	Nessuna detrazione

Viene, inoltre, riconosciuto un importo aggiuntivo di 65 euro a chi ha un reddito complessivo superiore a 25 mila ma pari o inferiore a 35 mila euro.

Altro intervento che andrà a modificare la disciplina fiscale è la revisione delle detrazioni fiscali. In particolare, si prevede per il 2024 una franchigia di 260 euro in relazione a particolari spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Sono fatte salve le detrazioni spettanti per spese sanitarie.

Detrazione figli a carico 2022: solo per i figli ventunenni

La detrazione per i figli a carico con 21 anni o più è pari a 950,00 euro. Rimane la regola secondo la quale la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In caso di più figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

La formula da applicare per determinare la detrazione è la seguente: $950 \text{ (valore fisso)} * [(95.000 - \text{reddito complessivo}) / 95.000]$.

Detrazioni per il coniuge a carico

Reddito complessivo (euro)	Importo annuo (euro)
- fino a 15.000,00	$800 - [110 \times (\text{RC} : 15.000)]$
- oltre 15.000,00 fino a 40.000,00	690
- oltre 40.000,00 fino a 80.000,00	$690 \times [(80.000 - \text{RC}) : 40.000]$

RC = Reddito Complessivo

Detrazioni aggiuntiva per il coniuge a carico

Reddito complessivo (euro)	Importo annuo (euro)
- oltre 29.000,00 fino a 29.200,00	10,00
- oltre 29.200,00 fino a 34.700,00	20,00
- oltre 34.700,00 fino a 35.000,00	30,00
- oltre 35.000,00 fino a 35.100,00	20,00
- oltre 35.100,00 fino a 35.200,00	10,00

Procedure attuative delle misure perequative del trattamento previdenziale del personale del Comparto Sicurezza e Difesa e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco



Riportiamo il testo della lettera inviata al Ministro per la Pubblica Amministrazione il 9 gennaio 2024 dalla Segreteria Nazionale:

*“Illustrissimo Signor Ministro,
la legge di Bilancio (L. 213 del 30 dicembre 2023) recentemente approvata prevede importanti misure destinate al miglioramento del funzionamento delle Amministrazioni del Comparto Sicurezza e Difesa, riconoscendo al contempo le specificità professionali del*

relativo personale che da tempo rivendicavamo. Ciò rappresenta una concreta, tangibile dimostrazione dell’interesse verso lavoratori che svolgono delicatissime funzioni di garanzia delle istituzioni democratiche a cui vengono richieste prestazioni particolarmente gravose.

Una specificità, dunque, non a caso sancita anche dall’ordinamento, che il Governo in carica ha saputo valorizzare attraverso appostamenti resi possibili grazie ad un corale impegno profuso dalle forze politiche che sostengono la maggioranza parlamentare.

Uno sforzo che, stante la consapevolezza delle difficoltà derivanti dalla pesantissima congiuntura economica, è stato particolarmente apprezzato dall’intera categoria e non di meno da chi, come il Siulp, è investito della responsabilità che discende dall’essere l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dell’intero Comparto.

Ed è proprio in virtù di tale mandato che, nel dare atto della nostra soddisfazione per le risorse messe a disposizione, riteniamo opportuno stimolare l’adozione dei provvedimenti necessari a strutturare l’impianto ordinamentale per rendere effettivi i propositi indicati dalla legge finanziaria.

Fermo restando l’auspicato quanto più prossimo avvio delle procedure per il rinnovo contrattuale, è altrettanto pressante l’esigenza di mettere a frutto gli stanziamenti individuati (dai commi 350 e 351 dell’art. 1 della legge 213/2023) destinati a concretizzare i provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze Armate e di Polizia, e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La c.d. “previdenza dedicata” costituisce infatti una misura compensativa immaginata per attenuare gli effetti derivanti dall’attuale sistema di liquidazione dei trattamenti pensionistici. E proprio per evitare che i benefici attesi da questa opportuna correzione di bilancio vengano frustrati da ritardi negli adempimenti preparatori, confidiamo che la volontà espressa in modo chiaro ed inequivocabile dai lavori parlamentari possa trovare un percorso preferenziale per la quanto più spedita definizione degli incombenti attuativi.

Certi di un Suo cortese positivo riscontro, si inviano cordiali saluti e sensi di elevata e rinnovata stima”.

Deduzioni e detrazioni fiscali: le differenze



Nel far riferimento alle scadenze per la presentazione della dichiarazione dei redditi sentiamo spesso parlare di deduzioni e di detrazioni fiscali.

Prendendo spunto dalle richieste di chiarimento pervenute da alcuni nostri iscritti, proviamo a spiegare di che si tratta e quale differenza passa tra deduzioni e detrazioni.

La deduzione fiscale fa riferimento ad un abbattimento del reddito imponibile, mentre con la detrazione fiscale si ottiene un abbattimento dell'Irpef da corrispondere.

Sia per quanto riguarda gli oneri deducibili che detraibili sono previste delle soglie entro le quali riconoscere le agevolazioni fiscali e vi sono anche delle franchigie entro le quali non è riconosciuta l'agevolazione tributaria.

Le spese deducibili vengono, dunque, sottratte dall'ammontare del reddito imponibile mentre le spese detraibili sono quelle che si sottraggono, in percentuale, dall'imposta lorda. Se quindi il contribuente ha sostenuto spese sia deducibili che detraibili, prima di tutto dal reddito imponibile saranno sottratte le spese deducibili. Successivamente, una volta calcolata l'imposta lorda applicata al reddito imponibile, si provvederà a sottrarre la percentuale prevista per ciascuna delle spese detraibili (19% nel caso delle principali tipologie di spesa).

Elenco delle principali spese detraibili nel 730:

- Spese mediche;
- Spese per gli interessi passivi dei mutui;
- Spese di intermediazione immobiliare;
- Spese di assicurazione;
- Spese di istruzione (non universitarie e universitarie);
- Spese funebri;
- Spese per attività sportive praticate dai ragazzi;
- Spese veterinarie;
- Spese di affitto;
- Spese per il trasporto pubblico;
- Spese di ristrutturazione (Bonus 50%) e risparmio energetico (Ecobonus 65%);
- Spese ai fini del Sismabonus;
- Spese ai fini del Bonus Facciate;
- Spese ai fini del Superbonus;
- Spese per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici (Bonus mobili);
- Spese per interventi di sistemazione a verde (Bonus Verde);
- Spese per la rimozione delle barriere architettoniche,
- Tutto il comparto delle erogazioni liberali a enti/associazioni benefiche, Onlus, fondazioni culturali, scientifiche.

Elenco delle principali spese deducibili nel 730:

- Contributi previdenziali e assistenziali;
- Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali;
- Assegni periodici corrisposti all'ex coniuge;
- Contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose;
- Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità;
- Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;
- Contributi alle ONG riconosciute idonee che operano con i paesi in via di sviluppo;
- Tutto il comparto delle erogazioni liberali a enti/associazioni benefiche, culturali, scientifiche.

Facciamo un esempio che ci aiuta a capire la differenza fra deduzioni e detrazioni e il modo in cui questi valori incidono sul calcolo.

Il contribuente ha un reddito complessivo pari a 10.000 euro, spese deducibili pari a 2.000 euro e quelle detraibili pari a 1.000 euro. Anzitutto, dai 10.000 del reddito complessivo vengono sottratti i 2.000 delle spese deducibili. Risulterà un reddito imponibile (netto) di 8.000 euro, e proprio su questi (non sui 10.000 di partenza) verrà calcolata l'imposta lorda. Nel caso in cui l'imposta lorda risulti di 1.500 euro, da questi bisogna infine sottrarre 190 euro delle spese detraibili (19% dei 1.000 euro), cosicché, invece di 1.500 euro, se ne pagheranno 1.310.

Recesso anticipato con penale sul mercato libero dell'energia



Dal 1° gennaio 2024, i fornitori di energia elettrica e gas in bolletta potranno applicare una penale per recesso anticipato dalla tariffa prevista dal contratto: lo prevede la Delibera ARERA del 6 giugno 2023, con disposizioni differenziate per luce e gas.

La delibera ARERA prevede che il fornitore di energia elettrica per i clienti domestici e le piccole imprese possa applicare una penale nel caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura dell'elettricità a tempo determinato, oppure anche a tempo indeterminato se è previsto un prezzo fisso della tariffa

per un certo periodo di tempo. Più in dettaglio, nei casi di:

- contratto di durata determinata e a prezzo fisso;
- contratto di durata indeterminata, con condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata;
- contratti a prezzo fisso che, allo scadere di tale prezzo, prevedono un passaggio ad un prezzo variabile.

Per quanto riguarda le bollette del gas, la delibera prevede semplicemente che il fornitore abbia specifici obblighi informativi nel caso in cui cambino le condizioni economiche della fornitura, che riguardano anche le modalità relative al diritto di recesso.


In ogni caso, gli obblighi informativi sono sempre previsti, sia per il gas sia per l'elettricità.

Le associazioni dei consumatori sono sul piede di guerra, ritenendo che le penali, soprattutto in fase di passaggio al mercato libero dell'energia, danneggino i clienti già alle prese con la difficoltà di districarsi fra le diverse offerte, limitando in questo modo l'eventuale possibilità di cambiare fornitore.

Il Codacons definisce illegittima la delibera e annuncia un ricorso, Assoutenti chiede un intervento all'Antritrust e a Mr Prezzi.

Il mercato tutelato del gas termina il 10 gennaio, mentre per la luce è scattata la proroga fino al primo luglio 2024. La delibera ARERA sulle penali si applica dal 1° gennaio 2024.

Assegno unico e universale per i figli a carico per l'anno 2024



Con circolare del 15 dicembre 2022, n. 132, l'INPS ha reso noto che le domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 e s.m.i., non sono soggette ad onere di presentazione con cadenza annuale. Infatti, in applicazione del principio di semplificazione e di erogazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del citato decreto e tenuto conto del parere ministeriale favorevole, le domande già presentate valgono anche per le annualità successive a quella della presentazione, fatto salvo l'onere per gli utenti di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda (es. nascita di un nuovo figlio).

Pertanto, per l'annualità 2024, non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda all'Assegno unico e universale, fermo restando che la domanda già trasmessa all'Istituto non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta.

Ai fini della determinazione dell'importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia ISEE è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il 2024, correttamente attestata. In assenza di ISEE, l'importo dell'Assegno unico e universale sarà, infatti, calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla

normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l'annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei dovuti arretrati.

L'ISEE può essere ottenuto in tempi molto brevi con la presentazione in modalità precompilata della Dichiarazione Sostitutiva Unica, tramite l'apposito servizio online (disponibile sul nuovo Portale unico ISEE, che riunisce le varie modalità di acquisizione dell'ISEE) che ne agevola e semplifica la compilazione, attraverso la condivisione delle informazioni fornite da Agenzia delle Entrate e INPS.

Gli importi dell'assegno spettanti per l'annualità 2024 sono determinati tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, co. 11, del D. Lgs. n. 230/2021, ai sensi del quale l'assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita ossia dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In attesa della comunicazione ufficiale della variazione del suddetto indice, a cura dell'ISTAT, la mensilità di Assegno unico di gennaio 2024 sarà liquidata sulla base degli importi previsti dalla tabella vigente nel 2023 per poi essere oggetto di conguaglio con la successiva mensilità.

Per agevolare le famiglie che percepiscono l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, assicurando la conoscenza dei tempi di erogazione della prestazione, l'INPS proseguirà la collaborazione con la Banca D'Italia avviata nel corso delle precedenti annualità, per elaborare e comunicare tempestivamente il calendario dei pagamenti della prestazione per tutte le mensilità dell'anno.

Relativamente alle rate della prestazione in corso di godimento che non abbiano subito variazioni, le date di pagamento dell'assegno unico e universale valevoli per il periodo gennaio - giugno 2024 sono le seguenti:

- 17, 18, 19 gennaio 2024;
- 16, 19, 20 febbraio 2024;
- 18, 19, 20 marzo 2024;
- 17, 18, 19 aprile 2024;
- 15, 16, 17 maggio 2024;
- 17, 18, 19 giugno 2024.

Il pagamento della prima rata della prestazione avverrà di norma nell'ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda. Nella stessa data sarà accreditato anche l'importo delle rate spettanti nell'ipotesi in cui l'assegno sia stato oggetto di un conguaglio, a credito oppure a debito.

L'effettuazione di conguagli da parte dell'Istituto sull'importo dell'assegno spettante è comunicato all'utente tramite mail/sms e che il dettaglio delle operazioni effettuate è visualizzabile tramite il nuovo pannello informativo semplificato, consultabile attraverso il portale dell'INPS - <https://www.inps.it/> - utilizzando le credenziali di autenticazione (SPID, CIE e CNS) o tramite l'intermediario di fiducia.



The advertisement features a blue background. On the left, a smartphone displays the MySIULP app interface with various news articles. In the center is the MySIULP logo, which consists of a circular emblem with a map of Italy and the text 'MYSIULP'. To the right of the logo, the text 'MySIULP' is written in large white letters, followed by 'IL TUO SINDACATO SEMPRE CON TE' in smaller white letters. At the bottom right, there are two buttons: 'ANDROID APP ON Google play' and 'Download on the App Store'.

Polizza RCA auto obbligatoria anche per i veicoli fermi in aree private



In base alle nuove regole UE, entrate in vigore a dicembre, è scattato l'obbligo di assicurazione anche per auto, furgoni e moto fermi o utilizzati esclusivamente in zone private, il cui accesso è soggetto a restrizioni. Ciò sulla base del cosiddetto "rischio statico" che allarga il perimetro dei veicoli coinvolti dalla necessità di copertura assicurativa anche a quelli fermi in aree private.

L'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile si applica, perciò, ai veicoli a motore indipendentemente dalle caratteristiche, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che siano fermi o parcheggiati in aree private. La nuova disciplina fa riferimento a tutti i veicoli a motore con velocità massima superiore ai 25 km/h o con peso superiore a 25 kg e

velocità massima di 14 km/h. Sono inclusi nell'obbligo anche eventuali rimorchi abbinati ai veicoli che rientrano tra quelli obbligati ad avere la copertura RC, anche quando non attaccati.

Fanno eccezione i mezzi non circolanti perché esportati, ritirati o demoliti oppure fermati, sequestrati o vietati dalle autorità, o ancora sprovvisti di parti essenziali per il funzionamento.

In questi casi, comunque, il proprietario è tenuto a comunicare la sospensione alla propria compagnia assicurativa e può prorogarla per più volte, non oltre dieci mesi nell'anno di validità della polizza.

La sospensione può essere prorogata facendo domanda alla propria assicurazione entro dieci giorni dalla scadenza.

Per coloro che non si adeguano alla nuova normativa si applicano le ordinarie regole del codice della strada.

Per chi detiene (anche in area privata) un mezzo privo di assicurazione, è prevista una sanzione da 866 euro (606,20 euro se si versano entro cinque giorni) oltre alla decurtazione di punti dalla patente, il sequestro del mezzo e il ritiro della carta di circolazione.

Qualora l'assicurazione auto fosse sospesa, inoltre, la sanzione è maggiorata del 50%.

Uso di Internet in ufficio per scopi personali



Commette reato di peculato il dipendente pubblico che naviga su Internet in orario di lavoro per scopi personali, anche se non si ravvisano motivi sufficienti al licenziamento.

Il principio è stato recentemente espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 40702/2023 del 5 ottobre 2023.

Gli Ermellini hanno, in particolare, sottolineato come si possa parlare di peculato nella Pubblica Amministrazione anche quando un dipendente sfrutta le risorse tecnologiche della PA per finalità personali, come la navigazione sul Web, sebbene

non ci sia un danno economico. Il peculato è escluso solo se l'uso occasionale del bene di servizio non lede la funzionalità dell'amministrazione.

I giudici specificano che il danno economico può essere escluso perché la tariffa di navigazione è flat e non a consumo; tuttavia, l'uso eccessivo di Internet per ragioni personali comporta una distrazione per il lavoratore, che non esegue le sue mansioni e lede l'operatività dell'ufficio.

La sentenza della Cassazione, dunque, ha ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente, reo di aver usato Internet per diverse ore sul lavoro, anche scaricando materiale sul pc aziendale.

Occorre ricordare come alcuni anni orsono, la stessa Cassazione, con sentenza n. 14862/2017 avesse stabilito la legittimità del licenziamento del lavoratore per abuso di Internet al lavoro.

Nel caso specifico l'aggravante era data dagli accessi indebiti alla rete anche in relazione a ai relativi tempi di collegamento non legati all'attività lavorativa svolta.

Telecamera domestica posizionata verso un'area pubblica



Recentemente l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali con il Provv. 12 Ottobre 2023 – doc. web n. 9949494, ha ammonito un privato cittadino che aveva installato una telecamera brandeggiabile dotata di captazione audio che riprendeva una piazza e un parco giochi.

Nelle dichiarazioni rilasciate al Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza incaricato di effettuare le opportune verifiche, l'interessato aveva dichiarato che: "la telecamera che è posizionata immediatamente sopra la porta di accesso, per le sue caratteristiche, potrebbe inquadrare anche parte del parco giochi. Ma non è mio interesse farlo. Non ho

nessuna intenzione di direzionare la mia telecamera oltre gli spazi di mia proprietà/disponibilità. Fatti salvi tutti quegli accadimenti di danneggiamento o minacce esplicite nei miei confronti, che ho dichiarato prima nelle finalità perseguite, per i quali mi riservo attraverso le immagini di sporgere denuncia".

Come noto, l'articolo 2, paragrafo 2 lettera c) GDPR prevede che il Regolamento (UE) 2016/679 non si applichi ai trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.

Si tratta di un principio ribadito dalle Linee Guida n. 3/2019 EDPB (Punto 27) e ripreso dal Garante nelle Faq di chiarimento pubblicate sul proprio sito istituzionale dove si precisa come "l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi. È vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio."

Quello dell'angolo di visuale delle telecamere è un principio già affermato dal Garante nel Provvedimento 27.01.2022, doc. web n. 9746047: "la necessità di utilizzare la videosorveglianza a protezione degli interessi legittimi di un titolare si arresta ai confini delle aree di propria pertinenza.

Anche nei casi in cui si renda necessario estendere la videosorveglianza alle immediate vicinanze dell'area di pertinenza, il titolare del trattamento deve comunque mettere in atto misure idonee a evitare che il sistema di videosorveglianza raccolga dati anche oltre le aree di pertinenza, eventualmente oscurando tali aree.

L'impianto di Videosorveglianza va, dunque, configurato con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti per la tutela dell'interesse legittimo del titolare del trattamento (spazi pubblici, altri esercizi commerciali o edifici pubblici estranei rispetto alle attività del titolare, ecc.)."

Se una telecamera domestica è posizionata verso un'area pubblica non basta affermare che non c'è effettivamente l'intenzione di riprendere i passanti.

Sul punto l'Autorità ha precisato che soltanto in presenza di situazioni di pericolo concreto si può estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree comuni, luoghi aperti al pubblico o di pertinenza di terzi, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti).

In questi casi, conclude il Garante il titolare del trattamento è tenuto tuttavia al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee guida n. 3/2019. Anche il privato cittadino sarebbe tenuto a rispettare la disciplina in tema di informativa di primo e secondo livello, ad applicare le misure di sicurezza secondo le tecniche della data protection by design e by default? Considerate le sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 si tratta di un tema per il quale è auspicabile un intervento chiarificatore da parte del Garante. (Fonte Garante Privacy).

3° corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato



L'Ispettorato Scuole della Polizia di Stato ha confermato l'avvio dal mese di febbraio p.v. del "3° corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato", a cura del Centro addestramento della Polizia di Stato di Cesena.

Il corso sarà articolato di due cicli formativi, con la seguente calendarizzazione:

1° Ciclo - dal 6 Febbraio al 5 marzo

- fase formativa con modalità e-learning- dal 6al 25 febbraio 2024;
- tirocinio applicativo presso la sede di servizio - dal 26 febbraio al 5 marzo 2024.

2° ciclo - dal 27 febbraio al 26 marzo 2024

- fase formativa con modalità e-learning - dal 27 febbraio al 17 marzo 2024;
- tirocinio applicativo presso la sede di servizio - dal 18 al 26 marzo 2024.

Recupero somme a carico dei dipendenti per variazione cassa pensionistica in relazione alle immatricolazioni dal 1.1.2015



Con [circolare n. 555/V-RS/ prot. 0000452](#) del 10 gennaio 2024, l'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. ha comunicato che la Direzione centrale per i servizi di ragioneria ha preliminarmente rappresentato che l'avvio dell'attività di recupero delle somme di cui trattasi è l'atto conclusivo di un processo iniziato già a decorrere dalla mensilità di novembre 2018 e ni merito alla quale sono state fornite indicazioni ai competenti Uffici amministrativo-contabili mediante messaggi susseguitisi a far data dalla predetta mensilità e in quelle successive.

L'attività si è resa necessaria per l'attuazione di quanto previsto, per tutto il Personale in virtù dell'articolo 4 comma 3 del Dlgs 165/1997, ossia il calcolo, versamento e dichiarazioni mensile della contribuzione sulla maggiorazione figurativa del 15% dello stipendio. L'applicazione della citata norma si concretizza, come noto, all'atto del pensionamento, nel beneficio per gli interessati del cd. "calcolo dei 6 scatti".

L'iter di sistemazione delle posizioni interessate ha richiesto un'attività complessa da parte di NoiPA che si è conclusa solo a chiusura dell'anno 2023.

La citata Direzione centrale, prima di procedere alle comunicazioni previste, ha ritenuto necessario accertare l'avvenuto versamento di quanto dovuto all'INPS e alla regolarizzazione contributiva mediante l'invio delle relative denunce all'Istituto.

La stessa Direzione ha precisato, con riguardo al recupero delle somme nei confronti dei dipendenti, di aver rimarcato, in entrambe le comunicazioni effettuate agli Uffici amministrativo-contabili, la necessità di verificare la compatibilità dell'importo da restituire con la situazione economica di ogni singolo interessato e di valutare la possibilità di una rateizzazione, al fine di non incidere eccessivamente sulle singole condizioni patrimoniali.

Anche relativamente alla gestione del recupero delle somme, sono state impartite istruzioni agli Uffici competenti, volte a garantire li corretto e omogeneo trattamento delle stesse. Infatti, mediante li recupero direttamente sul cedolino stipendiale, l'importo sarà imputato come onere deducibile che automaticamente si traduce in una minor imposta da pagare nel mese.

La predetta Direzione centrale ha comunque assicurato massima attenzione alla tematica ni parola, al fine di garantire li rispetto dei benefici previsti per il personale della Polizia di Stato in materia contributiva, rendendosi disponibile per eventuali ulteriori chiarimenti.

Individuazione del preposto ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008



Con [circolare Prot. 0020585 del 30 novembre 2023](#), il dipartimento della P.S. ha emanato direttive in ordine alla individuazione della figura prevista dall'articolo 2, comma 1 lett. e) del d.lgs. 81/08 (TUSL).

La circolare ricorda che il preposto svolge la funzione essenziale del controllo e della vigilanza, ed è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni ad esso demandate, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio e che, pertanto, trattasi di

"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Aggiunge, inoltre, che l'art. 3 comma I, lett. b), del D.M. n. 127/2019 (Individuazione dei dirigenti e preposti) lo definisce "soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa del personale dipendente, anche temporanea, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, individuato sulla base dell'organizzazione dell'ufficio" e che le sue attribuzioni sono dettagliate all'art. 19 del TUSL che dispone che i preposti devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
- in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti; in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Sulla base delle esplicitate previsioni legislative, le peculiarità organizzative della Polizia di Stato rendono agevolmente individuabile la figura prevenzionale di specie sulla base dell'incarico e del ruolo svolti.

A titolo esemplificativo, nei servizi continuativi o che si articolano con una turnazione del personale, si potrà, di fatto, individuare agevolmente il preposto nel soggetto che è chiamato a svolgere un ruolo di sovrintendenza e di coordinamento degli altri dipendenti². Il criterio in parola, risponderà anche ad esigenze di organizzazione e di all'interno dell'unità lavorativa e di chiarezza nei rapporti con i lavoratori, ai fini di una immediata identificazione del loro interlocutore.

Infine, atteso che il d.lgs. 81/08 non fornisce alcuna indicazione in merito alle modalità di individuazione del preposto, che pertanto sono da intendersi rimesse in capo al datore di lavoro, l'adempimento in parola potrà quindi essere formalizzato, in termini generali, per quel che attiene le attività ordinarie, in un allegato al documento di valutazione dei rischi, per dare evidenza che il datore di lavoro abbia provveduto a mettere in piedi un sistema di gestione della sicurezza aziendale, strutturato ed organizzato, secondo criteri chiari e adottabili in ognuno di detti contesti.

Nelle attività caratterizzate dall'esposizione a fattori di rischio specifici che richiedono dedicate procedure di sicurezza e conoscenze tecniche particolari - quali ad esempio quelle di polizia scientifica, di gestione dei poligoni di tiro, di artificiere, o che comportino l'utilizzo di apparecchiature che emettono agenti pericolosi per la salute (ad esempio fonti radiogene) - sarà necessario provvedere ad una individuazione del preposto secondo criteri che non comprendano soltanto la qualifica e la posizione gerarchica, ma anche la competenza, l'esperienza e la specifica formazione.